



## COMUNE DI MAZZARINO

**Registro Generale n. 70**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 31 DEL 23-11-2020**

### Ordinanza del Sindaco

**N. 31 DEL 23-11-2020**

**Oggetto: Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio da virus Covid-19.  
nel territorio comunale, valide fino al 3 dicembre 2020**

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di novembre,

IL SINDACO

**VISTA** la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del

sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la Circolare del Ministro della Salute del 12 ottobre 2020 recante: “Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 con il quale vengono adottate *Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19*;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 novembre 2020 con il quale vengono adottate *Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19*;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020 con la quale vengono adottate *Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19*;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 04 novembre 2020 che inserisce la Sicilia nello “Scenario di tipo 3” caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 19 novembre 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 20 novembre 2020, che dispone il rinnovo della Ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione;

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza Sindacale n. 27 del 07/11/2020 avente ad oggetto: “*Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19: Sospensione, a decorrere dal 10/11/2020 e fino a nuove disposizioni, del mercato settimanale*”

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza Sindacale n. 29 del 09/11/2020 “ *chiusura al pubblico di tutti gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Mazzarino con decorrenza dalla data della presente Ordinanza a data da destinare*”;

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza Sindacale n. 30 del 21/11/2020 avente ad oggetto: “*Proroga sospensione della attività didattica in presenza dal 22 novembre 2020 alla cessazione degli effetti dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 19/11/2020 e cioè fino al 03 dicembre 2020 di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche paritarie e private*”;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che negli ultimi giorni, si assiste ad un rapido aumento dei casi di positività al virus SARS-CoV2;

**TENUTO CONTO** che la diffusione del contagio impone la necessità di adottare misure di severo contrasto alla diffusione del virus;

**RITENUTO** necessario, ai fini dell'attività di prevenzione collettiva, limitare il diffondersi del virus che inevitabilmente si verifica in presenza di più persone contemporaneamente anche in spazi aperti specie se non di notevole estensione ;

**SENTITO** il parere del personale medico e sanitario del territorio che ravvisano la necessità di misure di contenimento più restrittive;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

### **Al fine della salvaguardia della pubblica salute:**

- 1. La quarantena**, per i soggetti che sono a conoscenza di essere stati esposti all'agente infettivo del Covid 19 ovvero che si siano sottoposti a tampone antigenico presso strutture private con esito positivo e che sono in attesa di tampone molecolare da parte dell'ASP e per i soggetti che siano conviventi o abbiano contatti stretti con soggetti risultati positivi al tampone

antigenico o molecolare anche nell'attesa di essere presi in carico dall'ASP di competenza;

2. **La chiusura** di tutti i centri culturali, sociali e ricreativi;
3. **Il divieto** a chiunque di stazionare nei pressi dei bar, pizzerie e ristoranti, se non per il tempo necessario al ritiro del cibo da asporto che dovrà essere consumato esclusivamente in separata sede senza creare alcuna forma di assembramento;
4. **L'accesso regolamentato e scaglionato** agli esercizi commerciali al dettaglio nei limiti e nelle forme previste dall'allegato 11 "*Misure per gli esercizi commerciali*" del DPCM 3 novembre 2020 e comunque evitando che si formino assembramenti, che l'attività si svolga a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
5. **Il divieto** delle veglie funebri, consentendole in forma strettamente privata così come le esequie al cimitero che dovranno avvenire obbligatoriamente in forma strettamente privata;
6. **La sospensione** di qualsiasi attività e/o riunione, anche privata, che implicano l'aggregazione di persone nei luoghi al chiuso e all'aperto di qualsiasi genere, potendo svolgerle con modalità a distanza;
7. **divieto di stazionamento a persone, dalle ore 16:00 e fino alle ore 06:00**, nelle sotto indicate zone della città oggetto delle segnalazioni sopra richiamate:
  - **CORSO VITTORIO EMANUELE;**
  - **PIAZZA VITTORIO VENETO;**
  - **VIALE REGINA ELENA;**
  - **VIA SICILIA;**
  - **PIAZZA GESUALDO;**
  - **PIAZZA MONTEROSSO;**
  - **VILLA COMUNALE;**
  - **VILLETTA SAN DOMENICO;**
  - **VILLA QUATTROCCHI;**
  - **VIA GRAMSCI;**
  - **VIA E. FERMI;**
  - **VIA TOGLIATTI (Zona Ufficio Postale);**
  - **VILLETTA PADRE PIO;**
  - **VIA CAPPUCCINI (Zona Calvario);**
  - **S.P. 191 (Zona Campetti);**
  - **VIA CASTELVECCHIO;**
  - **VIALE DELLA PACE E ZONE LIMITROFE;**
  - **C/DA MERCADANTE;**
  - **VIA MINOLDO;**
  - **VIA GALLO (Chiesa Signore Dell'Olmo);**
  - **VIA T. TASSO (Zona Chiesa Santa Maria di Gesù);**
  - **VIA LAURELLA (Zona Immacolata);**
  - **VIA TORRICELLI (Zona antistante la Villa Comunale);**
  - **VIA SALITA MADONNA;**
  - **VIA UGO FOSCOLO (Zona Ospedale);**
  - **VIALE EUROPA;**
  - **VIALE DELLA REGIONE.**
8. È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle attività

consentire nel D.P.C.M., vanno rigorosamente osservate da parte degli organi competenti le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza;

**AVVERTE CHE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Che il presente provvedimento abbia efficacia dalla data di pubblicazione e fino al 3 dicembre 2020.

**DISPONE CHE**

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
  2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
  3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
  4. Che copia della presente sia trasmessa al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Mazzarino, all'ASP di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione, alla Prefettura UTG di Caltanissetta, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.
- Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

**AVVERTE**

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60 giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco  
F.to Marino Vincenzo

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-11-2020 al 08-12-2020

Li 23-11-2020

Il Responsabile del Primo Settore  
F.to Bellofiore Armando Jose'

Copia conforme all'originale.

Li

Il Responsabile del Settore